

PARERE DEL REVISORE UNICO SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 CHE COSTITUISCONO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INIZIALI AL 01/01/2020.

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui 2020 in applicazione del principio 9.1 del nuovo sistema contabile armonizzato.

Premesso che

- Il Decreto Legislativo n. 126 del 10 Agosto 2014, integrativo e correttivo del Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011, e la Legge provinciale n. 18 del 09/12/2015 recano disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 216/2014, e tenuto conto della L.P. n. 18/2015, le amministrazioni comunali devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati;

visto

- L'art. 1 della L.P. n. 18 del 09/12/2015, con la quale la Provincia Autonoma di Trento e i suoi enti ed organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui tale legge costituisce specificazione e integrazione;

considerato che


- Dal 1° gennaio 2016 gli enti locali provvedono quindi alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

visto

- l'articolo 3 comma 4 del D.Leg.vo 118/2011, il quale stabilisce che *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;

tenuto conto che

la riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011 prevede il fondo pluriennale vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare *"con trasparenza ed attendibilità il*



procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”;

- il fondo pluriennale vincolato è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle Opere Pubbliche ed i relativi cronoprogrammi, ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, laddove prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;
- il principio contabile 9.1 disciplina la gestione dei residui ed il riaccertamento di residui attivi e passivi nel caso in cui i crediti o i debiti risultino di competenza di esercizi diversi rispetto a quelli in cui sono applicati;

rilevata

- l'esigenza di procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, al fine di:
 - individuare l'ammontare dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2019 per l'inserimento dei medesimi nel conto del bilancio dell'esercizio 2019;
 - approvare l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati definitivamente dal bilancio;
 - provvedere alla cancellazione e contestuale reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2019;
 - apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 le opportune variazioni al fine di adeguare il fondo pluriennale vincolato di spesa alle operazioni di cancellazioni e reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2019;
 - apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione degli esercizi 2020-2021-2022 armonizzato, le opportune variazioni al fine di consentire la reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31/12/2019 e contestualmente adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata.

visti

- l'elenco dei Residui Attivi alla data del 31/12/2019 i quali costituiscono i residui attivi iniziali della gestione 2020, e alla quale si riportano residui attivi complessivi.
- l'elenco dei Residui passivi alla data del 31/12/2019 i quali costituiscono i residui passivi iniziali della gestione 2020, e alla quale si riportano i residui passivi complessivi.

vista

- la reimputazione degli accertamenti e impegni 2019, si concretizza nell'eliminazione o riduzione degli impegni con la reimputazione delle relative entrate specifiche che ne seguono l'esigibilità o con la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, da iscrivere nella parte degli esercizi 2019 e successivi a finanziamento della riassunzione degli impegni su tali esercizi;

considerato che

- ai fini del riaccertamento dei residui, dell'allegato sono riportate le variazioni al bilancio 2019-2021, riferite alle previsioni di entrata e di spesa necessarie alla reimputazione degli impegni presenti nel 2019 e traslati sugli esercizi 2020 e successivi;
 - le variazioni non alterano il pareggio finanziario complessivo della competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, nonché l'equilibrio relativo al vincolo di finanza pubblica;
-
- le variazioni interessano anche il bilancio di previsione 2019-2021 con funzione conoscitiva sia in termini di competenza che di cassa, così come riportate all'allegato D);

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.;

Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L;

tutto ciò premesso, il Revisore Unico Dott.ssa Cristina Odorizzi

esprime parere favorevole

1. all'approvazione degli elenchi dei Residui Attivi (Allegato A) e dei Residui Passivi (Allegato B) alla data del 31.12.2019, i quali costituiscono i residui attivi e passivi iniziali della gestione 2020;
2. al riaccertamento ordinario dei residui, posticipando l'esigibilità degli impegni di spesa tramite reimputazione di entrate o tramite utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, agli esercizi 2019 e successivi, esercizi nel quale è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile;
3. all'incremento, al fine della reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi degli impegni, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per l'importo di Euro 1.430.727,10 (saldo fra residui passivi e attivi cancellati e reimputati), per parte capitale e per l'importo di Euro 0,00 per parte corrente;
4. all'approvazione delle variazioni di esigibilità al bilancio 2019-2022, come risultanti dall'allegato D), dando atto che le previsioni di spesa sugli esercizi 2020 e successivi risultano finanziate mediante la re imputazione delle entrate collegate agli interventi di spesa o mediante il fondo pluriennale vincolato;
5. all'approvazione, al fine di consentire l'imputazione contabile per gli esercizi 2019 e seguenti, della cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2019 (allegato E);

6. alla reimputazione, tramite FPV, gli impegni sugli esercizi 2020 e successivi, esercizi nei quali è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile, come indicato nell'allegato C).

Ossana, 23 luglio 2020

Il Revisore Unico

Cristina Odorizzi
